



***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI VARIAZIONE AL
BILANCIO 2020-2022
DDL 121/2020
(ALLEGATO 1 AL PARERE N. 24)***

L'organo di revisione

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Il Collegio dei Revisori dichiarando di aver ricevuto a mezzo pec in data di ieri 26 novembre 2020 – prot. partenza n. 00000561, il Disegno di Legge n. 121 denominato “*Variazione al bilancio 2020 – 2022*” approvato con verbale di Giunta regionale nella seduta del 20 novembre 2020, comprensivo dei seguenti allegati:

- testo del disegno di legge 121 “*Variazione al bilancio 2020 – 2022*” con allegata stringata relazione;
- relazione tecnico finanziaria al progetto di legge firmata digitalmente dal Responsabile di settore in data 19 novembre 2020 ai sensi dell’art. 69 dello statuto che prevede che “*ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che comportino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte*” e dell’art. 82 del regolamento interno del Consiglio regionale del Piemonte che prevede “*i progetti di legge devono essere ...omissis.....accompagnati da una relazione illustrativa*”;
- Allegato a) *variazione del bilancio – allegato 8/1 al D.lgs 118/2011*;
- Allegato b) *non denominato - sostanzialmente relativo al riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022*;

riporta testualmente di seguito il Disegno di Legge ricevuto a mezzo PEC:

DISEGNO DI LEGGE: "VARIAZIONE al BILANCIO 2020 - 2022 "

Art. 1.

(Stato di previsione delle spese. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022)

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato, quanto alla previsione della competenza.

2. Nello stato di previsione delle delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle delle spese risulta invariato, quanto alla previsione di competenza.

Art 2

(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 1/2014)

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) denominato è sostituito dal seguente: "Art. 9. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)

1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.

3. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.

4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse già iscritte nelle annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, nella missione 16, programma 16.01."

Art. 3.

(Modifiche alla l.r. 1/2019)

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituita dalla seguente:

"f) le risorse finanziarie necessarie e il loro riparto;"

2. Al comma 5 dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 le parole: "all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2022".

3. Al comma 2 dell'articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole: "all'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all'anno 2022".

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Preliminarmente si rileva che la bozza di DDL ricevuta risultava non completa in quanto mancante del testo dell'art. 4 (clausola di invarianza finanziaria), nonostante ciò il collegio ha richiesto la normativa completa, in quanto non ancora reperibile sulla banca dati ufficiale, provvedendo quindi al rilascio del seguente parere.

Il Collegio dei Revisori,

Visto:

- 1) lo Statuto della Regione Piemonte;
- 2) il D.Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ed in particolare richiamando l'art. 72 comma I in merito alle funzioni del collegio dei revisori nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 dal D.Lgs. n. 123/2011;
- 3) il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare l'art. 51 relativo "*variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale*" delle regioni;
- 4) la Legge Regionale n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" e s.m.m.i.i. ed in particolare l'art. 40 quater della L.R. 7/2001 punto 1 in merito ai compiti demandati al collegio dei revisori nonché l'art. 24 relativo alle "*variazioni al bilancio*";
- 5) che la Regione ha in essere un "*regolamento regionale di contabilità*" (D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R) non conforme ancora ai principi di cui al D.Lgs 118/2011 precedente alla legge istitutiva del collegio dei revisori, che nulla recita in merito alle funzioni del collegio stesso;
- 6) è in itinere l'iter di approvazione del DDL assestamento 119/2020 rispetto al quale il collegio ha effettuato una serie di raccomandazioni e di richieste di modifiche anche tramite emendamento e che ad oggi nulla è pervenuto al presente collegio;
- 7) ad oggi nulla è pervenuto al presente collegio;
- 8) nonostante ciò il collegio ritiene di poter procedere al presente parere in quanto relativo ad una variazione che non prevede nuove e maggiori entrate ma solo spese in invarianza finanziaria, come meglio descritto anche all'articolo 4 del DDL 121 e che tali somme non hanno fatto parte di variazioni presentate nel DDL. 119/2020;
- 9) che la legge regionale 7/2001 specifica quali siano le variazioni di Giunta e quali, per esclusione, quelle che devono essere disposte o autorizzate con legge regionale così come sono ben delineate nell'art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 quali siano le variazioni di Giunta autorizzabili con proprio provvedimento amministrativo;

10) che, come si evince dalla relazione del responsabile del settore bilancio “non vi sono oneri aggiuntivi in quanto si tratta di variazioni compensative” e come ivi descritto il DDL si rende necessario per permettere la continuità delle attività del PSR-2014-2020;

11) che le variazioni di bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre come previsto dalla legge regionale n. 7/2001 art. 24 punto 6 e dall'art. 51 punto 6 del D.Lgs 118/2011 che prevede anche le eccezioni in merito;

riporta in breve le variazioni proposte nelle varie annualità:

a) annualità 2020 (var. 276)

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
Applicazione avanzo	€ -	
TOTALE maggiori o minori ENTRATE	€ -	€ -
SPESE	€ 630.726,40	€ 630.726,40
TOTALE maggiori o minori SPESE	€ -	€ -
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

b) annualità 2021 (var. 276)

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
TOTALE maggiori o minori ENTRATE	€ -	€ -
SPESE	€ 930.726,40	€ 930.726,40
TOTALE maggiori o minori SPESE	€ -	€ -
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

c) annualità 2022 (var. 276)

	MAGGIORI	MINORI
ENTRATE	€ -	€ -
TOTALE maggiori o minori ENTRATE	€ -	€ -
SPESE	€ -	€ -
TOTALE maggiori o minori SPESE	€ -	€ -
EQUILIBRIO DELLA VARIAZIONE		€ -

Il collegio, evidenzia che:

- viste le restrizioni per la pandemia COVID-19 e i relativi e conseguenti DPCM per l'emergenza sanitaria, da ultimo il recente DPCM del 3 novembre 2020 nonché la successiva Ordinanza del Ministro della Salute in vigore dal 15 novembre 2020 sulla restrizione di ogni regione, ha effettuato i controlli con il supporto del Direttore Finanziario tramite sessioni telefoniche in data di ieri e odierna;

- questo collegio ha già in precedenza segnalato la propria posizione in merito all'art. dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i. che coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - debbano obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori, ricordando infatti che tale previsione normativa regionale risulta altresì coerente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.Lgs 118/2011 che recita *“Il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Restano fermi gli ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo. L'ordinamento contabile regionale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate al collegio dei revisori.* Ciò premesso prende positivamente atto della presente richiesta di parere seppur non del tardivo invio che non permette il rispetto dei termini minimi previsti dall'art. 40 quater punto 5 della L.R. 7/200, obbligando il collegio stesso, pur in un rapporto collaborativo con il consiglio, a rinunciare ai termini di legge;
- da tale parere (rif. verb. 23 allegato 1), non sono pervenute comunicazioni di debiti fuori bilancio, e pertanto si richiama quanto inserito nel precedente parere;

richiamate le proprie osservazioni inserite nel parere al DDL 119 di assestamento;

ESPRIME

parere favorevole alla variazione contenuta nel DDL 121 raccomandando di approvare la legge entro il prossimo 30 novembre 2020 a norma dell'art. 24 comma 5 della legge regionale n. 7/2001 e s.m.i..

Il collegio, tenuto conto del particolare periodo di emergenza e della conseguente necessità di monitorare attentamente le risorse in entrata, richiamando anche i contenuti dell'art. 110 comma 2-octies e comma 3 del DL 34/2020, vuole raccomandare alla struttura, ivi compreso l'Esecutivo che, anche tramite precise direttive, verifichi attentamente, soprattutto nell'ultimo periodo dell'anno, l'andamento degli impegni di spesa mantenendo alta l'attenzione sulle effettive esigenze dei vari servizi raccomandando di valutare con estrema prudenza le spese a carattere non obbligatorio, non ultimo evidenziando che anche la Corte dei conti con la recente delibera della Sezione Autonomie n. 18 dello scorso 7 ottobre - rivolta anche alle Regioni - ha emanato linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza COVID-19 che obbligano ad una maggiore e pregnante attenzione al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio. Tali indirizzi sono dedicati, dice la Sezione Autonomie, agli Amministratori pubblici, in quanto responsabili del proprio sistema di controllo interno che qui si evidenzia sia necessario implementare e modificare secondo le aree di rischio non affidandosi alle consuete prassi vigenti per la salvaguardia degli equilibri.

Il collegio ha già richiesto a tal proposito, nel proprio precedente verbale (rif. verb. 23) di essere informato sulle azioni che l'ente ritiene di attuare.

27 novembre 2020

IL COLLEGIO DEI REVISORI

f.to digitalmente

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott. Boraschi Pietro (Componente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)